

Attualità

Unico Pf 2003: gli obblighi dichiarativi per le partecipazioni sociali rivalutate

I righe da RT35-RT40 hanno finalità informative, non di liquidazione. Vanno compilati a prescindere dall'effettiva cessione delle quote

Tra le novità che il modello Unico - Persone fisiche presenta quest'anno, si segnala l'obbligo di esporre in dichiarazione nel quadro RT i dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni ai sensi della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni.

La citata normativa ha, infatti, consentito ai possessori di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, alla data del 1° gennaio 2002, di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e *c-bis*), del Tuir, in luogo del costo o del valore originario di acquisto, il valore, a tale data, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta e asseverata entro il 16 dicembre 2002 (per l'anno d'imposta 2003, il termine ultimo risulta fissato, invece, al 16 maggio 2003).

Nello stesso termine, il contribuente avrebbe dovuto versare anche l'intero importo dovuto a titolo d'imposta sostitutiva - pari al 4 per cento del valore peritale per le partecipazioni risultanti qualificate alla predetta data, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c) del Tuir e al 2 per cento per quelle risultanti non qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera *c-bis*) - o la prima di tre rate annuali, in caso di rateizzazione dello stesso.

Venendo alla compilazione, è importante sottolineare che i righe da RT35 a RT40 (partecipazioni rivalutate) del quadro RT (plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva) hanno finalità meramente informative e non di liquidazione. Essi, pertanto, dovranno essere compilati dai proprietari delle partecipazioni rivalutate a prescindere dalla loro effettiva cessione e dal realizzarsi di una plusvalenza.

I suddetti righe si compongono di cinque colonne ciascuno:

- in colonna 1, va indicato il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- in colonna 2, va riportata l'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate, del 2 per cento per le partecipazioni non qualificate;
- nella colonna 3, va esposta l'imposta sostitutiva dovuta;
- la casella di colonna 4 va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- la casella di colonna 5 va barrata qualora l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta, indicato nella colonna tre, è parte di un versamento cumulativo in F24 relativo a più partecipazioni.

In tal caso, dovrà essere indicato il valore della singola partecipazione e la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta, distintamente su ciascun rigo.

Per la compilazione della sezione relativa alla rideterminazione della partecipazione (e soltanto in questo caso) il contribuente potrà utilizzare più moduli RT ove ne abbia necessità.

Nell'ipotesi di cessione della partecipazione, qualora risulti realizzata una plusvalenza ai sensi

dell'articolo 82 del Tuir, il contribuente non imprenditore dovrà barrare l'apposita casella presente a colonna 1 del rigo RT12 (per le partecipazioni qualificate) e a colonna 1 del rigo RT22 (per le altre partecipazioni rivalutate).

Inoltre, il contribuente, nel calcolare la plusvalenza, dovrà considerare che la rivalutazione consente di abbattere la plusvalenza del medesimo titolo rivalutato, ma non può generare minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Ciò significa che qualora la partecipazione rivalutata sia stata ceduta a un prezzo inferiore al costo rideterminato nella perizia, l'eventuale minusvalenza non potrà essere sommata algebricamente e quindi utilizzata per abbattere la plusvalenza generata dalla cessione di altre partecipazioni rivalutate o non. Né l'eccedenza di minusvalenza derivante da rivalutazione potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi.

Per maggiori chiarimenti, si riporta di seguito un esempio di compilazione e di calcolo con riferimento a due partecipazioni qualificate, l'una rivalutata, l'altra non rivalutata.

- Partecipazione X

valore d'acquisto: 200, valore d'acquisto rivalutato: 260, prezzo di cessione 2002: 220.

- Partecipazione Y

valore d'acquisto: 240, prezzo di cessione 2002: 280.

In tale ipotesi, il contribuente dovrà indicare:

- nel rigo RT11 (totale dei corrispettivi delle cessioni) l'importo di 500;

- nel rigo RT12, colonna 2 (totale dei costi o dei valori di acquisto) l'importo di 500;

barrando la colonna uno del medesimo rigo (rivalutazione partecipazioni);

- nel rigo RT13, colonna 2 (plusvalenze imponibili RT11-RT12) l'importo di 40 in quanto la minusvalenza relativa alla partecipazione X ($220-260=40$) è fiscalmente irrilevante.

Pietro De Felice

pubblicato Giovedì 24 Aprile 2003
